Zeitschrift: Revue de linguistique romane

Herausgeber: Société de Linguistique Romane

Band: 80 (2016)

Heft: 317-318

Artikel: Su un'equivoca "legge" dell'italiano antico e sul concetto di "legge" nella linguistica storica romanza

Autor: Tomasin, Lorenzo

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-842205

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 04.07.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Su un'equivoca «legge» dell'italiano antico e sul concetto di «legge» nella linguistica storica romanza

1. Oggetto e scopi di questo lavoro

La definizione forse più recente della *legge (di) Migliorini* si trova in un'opera di consultazione, l'*Enciclopedia della lingua italiana* della Treccani, s.v. *Grammatica storica*:

> Per la sintassi dell'articolo è di norma rispettata nella lingua antica la cosiddetta legge Migliorini, per la quale il complemento di materia retto da articolo determinativo + nome vuole la preposizione articolata (il fiorino dell'oro ~ uno fiorino d'oro). (Formentin 2010, 605)[1]

Dove l'aggettivo *cosiddetta* è lo stesso che si trova riferito, nel medesimo articolo, a vari altri tecnicismi tradizionali degli studi linguistici (es.: «cosiddetta risalita del clitico», «cosiddetta paraipotassi», «forme cosiddette deboli dell'articolo», «cosiddetto neoneutro»: l'espressione, insomma, è analoga a quella che qui descrive lo «stato di cose, noto come legge di Gröber»); e il termine *vuole* usato per indicare le condizioni d'occorrenza della preposizione articolata nel contesto descritto appare (pur se temperato dall'espressione *di norma*, che peraltro rinvia circolarmente al concetto di *legge*) affine all'espressione «è obbligatoria» usata qui stesso per l'enclisi alla forma verbale dei pronomi e delle forme pronominali nelle condizioni della «legge Tobler-Mussafia». Una definizione come quella che abbiamo appena commentato è impiegata o presupposta – lo vedremo – in larga parte della bibliografia scientifica a partire almeno dagli anni Settanta del secolo scorso. Gli obiettivi di queste pagine sono i seguenti:

(a) si intende mostrare che la (cosiddetta) *legge (di) Migliorini*, che non ha ovviamente i caratteri di una *legge diacronica* (giacché non descrive le condizioni di

---

[1] In termini pressoché identici si esprimeva già nella *Storia della letteratura italiana* Salerno lo stesso Formentin (1995, 151): «Per quanto riguarda la sintassi dell'articolo determinativo, di norma risulta applicata la cosiddetta legge Migliorini, per cui il complemento di materia retto da un sostantivo articolato vuole la preposizione articolata».

un mutamento linguistico), non ha nemmeno quelli di una *legge sincronica* (o come si preferisce negli studi post-saussuriani, una *regola*), visto che nella formulazione appena richiamata non descrive correttamente alcuna *regolarità*. La presenza della preposizione articolata implica infatti (peraltro non senza eccezioni) quella di un sintagma reggente definito (non necessariamente, come vedremo, introdotto da un articolo) ma la presenza di quest'ultimo non *predetermina*, cioè non *vuole* necessariamente, il complemento con preposizione articolata.

(b) Il fenomeno in questione non è solo italoromanzo, e conosce un decorso diacronico sostanzialmente simile anche in area iberoromanza.

(c) Il Bruno Migliorini cui la (pseudo)legge è intitolata non si espresse mai nei termini in cui la formulazione corrente della «legge» allude. Ciò rende necessario il tentativo di ricostruzione delle origini e del decorso di quello che appare come un equivoco di lungo corso.

(d) Il caso in esame suscita infine alcune riflessioni generali sull'uso del termine – e del concetto – di *legge* negli studi di linguistica storica, e particolarmente italiana, cui dedicheremo qualche cenno in conclusione.

2. Migliorini e la «regola del Bembo»

In un saggio pubblicato per la prima volta nel 1943 negli atti dell'Accademia «Colombaria» di Firenze (e poi ristampato con poche modifiche nei *Saggi linguistici* del 1957), Bruno Migliorini prende le mosse dal tipo sintattico «le palle dell'oro» (Dante), «la corona dell'alloro» (Boccaccio), in cui un complemento di materia è introdotto dalla preposizione *di* articolata in presenza di un determinato preceduto anch'esso dall'articolo definito. La relativa frequenza di questo costrutto nei testi toscani antichi viene così commentata da Migliorini:

> Sembrerebbe dunque, a prima vista, di poter formulare la regola che nell'italiano dei primi secoli se il sostantivo reggente non ha articolo non lo porta nemmeno il complemento di materia, se ha l'articolo determinativo lo porta anche il complemento. (Migliorini 1957, 157)

«Sembrerebbe... di poter formulare la regola» significa appunto che le cose in realtà non stanno come sembrano «a prima vista». L'istruttoria migliorriniana, in effetti, documenta puntualmente la natura equivoca dell'apparente *regola*, che come tale era stata formulata già alcuni secoli prima, ed era stata lungamente discussa – e ripetutamente confutata – nella storia della grammatica italiana. Come vedremo, lo stesso Migliorini denomina più oltre l'*apparente* norma con l'etichetta, storicamente ben fondata, di «regola del Bembo» (p. 170). E dà un contributo decisivo al suo corretto inquadramento storico.

Sorvoliamo, per il momento, sui materiali non toscani discussi da Migliorini (ci torneremo oltre), il quale non si limita a elencare numerosi esempi *posi-*

tivi, come lui stesso li chiama, tratti da poeti come Cecco Angiolieri e Bindo Bonichi, e da svariati prosatori toscani del Due-Trecento: in quasi tutti i casi citati, infatti, Migliorini ha cura di raccogliere, assieme ad essi, anche esempi *negativi* del tipo *lo scudo d'oro* (così ad esempio nel *Libro della Distruzione di Troia*, nel volgarizzamento vegeziano di Bono Giamboni, nei *Fatti di Cesare*, nelle redazioni del *Liber Ystoriarum Romanorum*, in cui Migliorini registra l'oscillazione tra i due tipi).

Ancora, nel *Volgarizzamento anonimo della Leggenda di Pietro e Paolo* pubblicato dal Razzolini a Reggio nel 1852 si ha addirittura «questa torre del legname», con uso dell'articolo in un complemento retto da un sintagma che non è introdotto dall'articolo definito, ma da un dimostrativo. Esempi *positivi* e *negativi* Migliorini raccoglie anche in Matteo Villani, pur lamentandosi – ben a ragione – dell'assenza di edizioni affidabili (p. 159).

Entrambi i costrutti concorrenti egli scheda nel *Decameron* e nel *Filocolo*, (ma anche in questo caso non mancano controesempi: «la imagine di cera»), e del resto «anche negli scritti boccacceschi in versi vi sono oscillazioni» (p. 160: la precisazione è importante perché Bembo aveva affermato in quest'àmbito, come in molti altri casi, una distinzione tra prosa e poesia).

Tra gli esempi *negativi* raccolti da Migliorini, una particolare frequenza hanno quelli che riguardano casi di complementi coordinati («E piccoli fiorin d'argento e d'oro» in Pieraccio Tedaldi, con forma argentea dell'articolo definito). Ad essi sarebbe facile aggiungere oggi, con l'aiuto delle banche dati indisponibili a metà del Novecento, numerose occorrenze del costrutto con semplice *di* nei casi in cui il complemento di materia abbia valore predicativo: è il tipo «il vello avea d'oro», frequente nei testi italiani antichi, che non mi risulta sia stato distinto dai casi *prototipici* di accordo di definitezza in questo contesto[2].

L'indagine di Migliorini prosegue nel Quattrocento, rilevando nella *Cronaca* morelliana, nel Burchiello, nel *Pataffio*, nel *Ciriffo Calvaneo* «la locuzione

[2] Grazie alla banca dati del *TLIO* (‹www.vocabolario.org›) ricavo i seguenti esempi: «l'asbergo, che avea d'oro» (Bono Giamboni, *Delle storie contra i pagani di Paolo Orosio libri VII*, a cura di Francesco Tassi, Firenze, Baracchi, 1849, p. 395); «el suo vello avea d'oro» (Armannino, *Fiorita*, a cura di Egidio Gorra, Torino, Loescher, 1887, p. 535); «la barba, che avea d'oro» (Valerio Massimo, *De' fatti e detti degni di memoria della città di Roma e delle stranie genti*, a cura di Roberto De Visiani, Bologna, Comm. per i testi di lingua-Romagnoli, 1867-68, p. 57); «ella avea d'oro i crini» (Boccaccio, *Teseida*, a cura di Alberto Limentani, Milano, Mondadori, 1964, p. 476); «il chapo ch'egli avea d'oro» (*Chiose dette del falso Boccaccio*, a cura di William Warren Vernon, Firenze, Piatti, 1864, p. 527); «le gambe avea di ferro» (Francesco di Bartolo da Buti, *Commento*, a cura di C. Giannini, Pisa, Nistri, 1858-62, vol. III, p. 106).

col calzar del piombo, o *con li calzar del piombo*» (p. 163)[3], e osservando come «nel Boiardo si ha ormai quasi sempre la costruzione senz'articolo» (p. 163).

Giunto agli esempi ariosteschi, Migliorini discute la variante istaurativa «ne la vacca entrò del legno» di *OF* XXIII 37 (in luogo del precedente «in la vacca *di legno*»), ch'egli attribuisce senza dubbio all'influsso delle *Prose* bembiane del '25, nelle quali

> quella regola a cui abbiamo accennato era formulata in modo apodittico e molto estensivo: «assai pare a molti verosimile che così si possa dire *il mortaio di pietra* come *della pietra* e *ad ora del mangiare*, come *di mangiare:* ma invece è di regola che quando alla voce, che dinanzi a queste voci del secondo caso si sta o dee stare, delle quali essa è voce, si danno gli articoli, diate eziandio gli articoli ad esse voci»; dopo aver citato molti esempi, il Bembo conclude che «i buoni e regolati scrittori di que' secoli rade volte uscirono di queste leggi». (p. 165)[4].

Il Bembo (*Prose* III XIII), infatti, aveva proposto quella *regola* (ossia «queste leggi») estendendo indiscriminatamente a tutti i complementi preposizionali con *di* un fenomeno che Migliorini provvede a documentare puntualmente solo per il complemento di materia (cioè in realtà per un insieme relativamente ristretto di sequenze lessicalmente fisse, con limitate possibilità d'estensione vincolate a fattori semantici quali quelli che distinguono il complemento di materia dagli altri omologhi introdotti da *di*), e di cui dimostra chiaramente la natura di variante possibile, non certo di costrutto obbligatorio – quale peraltro non si rivela essere nemmeno nel formulatore cinquecentesco della *regola*. Con le parole di Migliorini, «il Bembo, se applica qualche volta la propria regola nella sua *Istoria viniziana* volgaremente scritta [...], non ne tien conto altrove» (p. 165): donde, vien da dire, l'intensa e talora feroce discussione dei grammatici post-bembiani su quella che anche a loro appariva una norma decisamente arbitraria e mal fondata[5].

---

3 Si tratta di un sintagma che resta fissato in un'espressione proverbiale, tanto da ricomparire ancora in testi in prosa ottocenteschi, direi esclusivamente toscani, e generalmente nella lessicografia di quel secolo, dal Costa-Cardinali (1823, V, 871) al Tramater (1835, V, 265), dal Tommaseo-Bellini (1865, II, 1137) alla V Crusca (1866, II, 413), ecc.

4 Converrà aggiungere che tra l'edizione delle *Prose* del '25 e quella del '38 si assiste a un notevole cambiamento dell'impostazione bembiana del problema, per cui la norma in questione viene confinata unicamente all'àmbito della prosa (al Bembo non potevano sfuggire, in effetti, i vari esempi petrarcheschi del tipo «Erano i capei d'oro a l'aura sparsi»).

5 Il dibattito su questo punto nella storia della grammatica italiana è ben descritto da Poggiogalli (1999, 44), che osserva come già i contemporanei iniziassero a muovere obiezioni al Bembo: è il caso, in particolare, dell'Acarisio; successivamente ancora Giovanni Mario Alessandri (nel 1560) nota che troppo numerosi sono gli esempi contrarî alla norma enunciata dal Bembo; il Salviati poi «oppone alla norma della

Avviandosi alla conclusione del suo ragionamento, Migliorini osserva che alla duplice costruzione (con o senza articolo) documentata nella lingua antica si oppone, nell'italiano moderno, il normale costrutto con la preposizione e senza articolo per il complemento di materia:

> Se ora torniamo a esaminare i nostri complementi di materia, vedremo che l'antica libertà di costruzione, anzi addirittura la preferenza accordata alle forme con l'articolo quando dipendevano da nomi articolati, è stata dal Quattrocento in poi sostituita da una precisa servitù grammaticale, per cui da allora il complemento di materia costruito con la preposizione *di* rifiuta l'articolo. (Migliorini 1957, 142)

Non ostante la nuova *servitù grammaticale*, l'antico costrutto con preposizione articolata continua a presentarsi nella lingua letteraria italiana, e financo a sopravvivere nella lingua comune in alcune locuzioni fisse, che evidentemente la ereditano come relitto lessicalizzato. Si osservi peraltro che gli esempi qui menzionati da Migliorini non riguardano il complemento di materia, cioè il contesto che secondo lui sarebbe l'unico a manifestare chiaramente, nei testi antichi, la possibilità del costrutto in esame:

> Diciamo ormai solo *il Monte di Pietà*, *la corona di re*, e non anche come un tempo *il Monte della Pietà*, *la corona del re*, e viceversa *la pietra dello scandalo* e non *la pietra di scandalo*; il Vignola diceva *il punto della veduta*, e noi oggi *il punto di vista*. Ma si tratta sempre di casi individuali, e non, come nel tipo che abbiamo studiato, della formazione di una servitù grammaticale che, con grandissima economia di mezzi, vale a sceverare abbastanza bene una nozione da altre affini (p. 174).

Servitù grammaticale, dunque, sarebbe quella formatasi in età moderna, che limita una libertà di costruzione tipica della lingua antica. A tale libertà – o se si preferisce oscillazione –, sarebbe succeduto, in epoca moderna, un uso tendenzialmente più rigido, per cui il complemento di materia si indica sempre con la preposizione semplice, parallelamente a quanto avviene anche nelle altre lingue romanze, con questa o con altre preposizioni.

Come osserva Migliorini, la ragione di questo irrigidimento sta nel fatto che «la libertà di costruzione era, per questo complemento, un inutile lusso»: infatti, «non c'era alcuna differenza significativa tra *un campanile di marmo* e *il campanile del marmo*, [...] la lingua ha rinunziato a una lussuosa varietà in favore d'una maggior chiarezza».

L'istruttoria miglioriniana merita qualche chiosa quanto agli esempi raccolti per documentare l'attestazione del fenomeno in esame anche fuori dalla Toscana: poco significativo è il referto da Odo delle Colonne (nel settenario

---

simmetria le distinzioni logiche sottese alle due funzioni di base (determinato / indeterminato; generalizzante / individualizzante)» dell'articolo (ibid, 47); e sulla regola tornerà anche Castelvetro, giudicandola inadeguata (*ibid.*, 51-52).

«lo viso del cristallo»), in cui il costrutto non è garantito dal metro o dalla rima («lo viso di cristallo» è metricamente possibile, tanto più che in Giacomino Pugliese lo stesso Migliorini registra «la treccia d'auro polita», in cui l'assenza dell'articolo è invece assicurata dalla metrica dell'ottonario).

Non ostanti la complessiva limpidezza del saggio di Migliorini e la corretta interpretazione di quest'ultimo nei successivi studî di storia della grammatica (ad es. quello di Poggiogalli 1999, 41-55), le pagine che abbiamo appena ripercorso hanno dato luogo all'idea, largamente diffusa negli studi e professata con sorprendente costanza da studiosi anche molto autorevoli, che possa discorrersi di una *legge (di) Migliorini* sostanzialmente coincidente con quella che Migliorini stesso chiama *regola di Bembo*, e semplicemente limitata al complemento di materia. Una *legge*, cioè una «servitù grammaticale», come avrebbe detto lo studioso cui essa è intitolata, per cui nella lingua antica i costrutti *il fiorino dell'oro* e *un fiorino d'oro* sarebbero complementari e rispettivamente obbligatorî – o anche solo *tendenzialmente* obbligatorî – in presenza o in assenza dell'articolo definito anteposto al determinato cui si riferisce il complemento di materia, tanto da rendere possibile, come vedremo, l'emendazione di testi che non sottostanno a questa «legge».

Come la *legge* di Tobler-Mussafia rende perfettamente *predicibile* in un testo antico la giacitura dei clitici (nel senso che un clitico in posizione iniziale assoluta è semplicemente *impossibile*), alla *legge (di) Migliorini* spetterebbe insomma d'individuare una variazione *regolare*, ossia *grammaticale*, nell'uso dell'articolo determinato, tanto da qualificare come *devianti*, o testimoni di una tendenza innovativa, i casi in cui la ripetizione dell'articolo non si verifica. Ciò che, come si è visto, Migliorini non ha mai affermato.

In termini che mi sembrano del tutto coerenti con quanto ricostruito da Migliorini, il fenomeno di cui ci occupiamo è stato descritto da Parry-Lombardi (2007, 191), secondo le quali si ha nella lingua antica

> un uso dell'articolo definito che non compare nelle parlate moderne, per cui un complemento di materia sembra accordarsi in definitezza con il SN reggente. Così, mentre dopo un sintagma indefinito l'unica possibilità era, allora, come oggi, la forma non articolata, dopo un sostantivo definito, può aversi non solo la forma non articolata, ma anche quella articolata.

Come giustamente nota Renzi (2010, 323) a proposito di questi contesti, «l'articolo manca necessariamente se il SN specificato non è definito» (formula che include opportunamente i casi in cui il SN possa considerarsi definito pur non essendo preceduto da un articolo definito), e tale alternanza è spiegabile nei termini di «una specie di *accordo in definitezza* del SN reggente con quello retto» (si noterà il riecheggiamento della formula sopra citata di

Parry-Lombardi): accordo che, è bene ripeterlo, non ha carattere di obbligatorietà.

Descritta in questi termini, la situazione non appare troppo diversa da quella ricostruibile per varî altri usi dell'articolo definito antichi e moderni: la sua distribuzione varia, tra i testi medievali e l'italiano odierno, talora nel senso di un restringimento dei costrutti possibili, talaltra nel senso di un loro allargamento. Per esempio, nelle espressioni temporali erano possibili (ma non obbligatorî) in italiano antico costrutti che poi sono caduti in disuso, come accade per la preposizione *a* in formule tipo *a mattino* per *al mattino* (soluzione oggi unica: ma l'alternanza resta possibile ad esempio per *a sera* / *alla sera*), o per la preposizione *in* con nomi di mesi e stagioni (*nel marzo*, *nella primavera:* esempî questi ultimi discussi da Renzi 2010, 331). Fermo restando che, più che nell'*uso oscillante* dell'articolo nel secondo membro (cioè nel complemento di materia), il significato del costrutto da cui siamo partiti sembra vada appunto cercato nell'accordo in definitezza tra i due.

3. I tipi *«la ymajen del oro»* e *«la ymagen de oro»* nel castigliano antico

Ancora più pertinente per inquadrare il costrutto tra varie analoghe soluzioni sintattiche è poi un confronto (proposto dallo stesso Migliorini, ma in effetti da approfondire ulteriormente) con fenomeni analoghi documentabili in varie lingue romanze odierne, per complementi affini a quello di materia, perché retti dalla stessa preposizione.

Ad esempio, indicando un contenitore e il suo contenuto è normale in italiano accordare in definitezza l'uno e l'altro elemento a seconda che ci si riferisca a un contenuto specifico e (contrastivamente) definito o viceversa a un contenuto indefinito. Sono cioè normali, in italiano, frasi come le seguenti:

(a) Nella cassetta del cucito c'è la scatola degli spilli [distinta da quella degli aghi]

(b) Nella cassetta del cucito c'è una scatola di spilli.

(c) Prendi nella dispensa la bottiglia dell'olio [non quella dell'aceto]

(d) Prendi nella dispensa una bottiglia d'olio.

Dove è evidentemente la definitezza del materiale espresso dal determinante a influenzare la definitezza del determinato (il contenitore), non viceversa. Il determinante (*spilli*, *olio*) non *vuole* dunque l'articolo a seconda della definitezza/indefinitezza del determinato (*scatola*, *bottiglia*). È la definitezza del contenitore ad essere vincolata dalla definitezza (ma non all'indefinitezza)

del contenuto, come dimostra il fatto che restano comunque possibili frasi come la seguente:

(a) Prendi la bottiglia d'olio.
(b) Mi serve quella scatola di spilli.

Simili alternanze non sembrano essere più possibili, in italiano contemporaneo, per l'espressione del complemento di materia, che è sempre espresso in forma indefinita.

Estendendo ulteriormente il tipo di verifiche già proposte da Migliorini, noteremo che una situazione identica a quella appena rilevata si riscontra nello spagnolo contemporaneo, dove sono normali frasi come le seguenti, parallele a quelle italiane sopra esposte:

A. En el costurero está la caja de los alfileres.
B. En el costurero está una caja de alfileres.
C. Toma la botella del aceite.
D. Toma una botella de aceite.

Ma dove pure è possibile il costrutto con determinato definito e determinante indefinito:

E. Toma la botella de aceite.
D. Necesito la caja de alfileres.

A partire da simili esempi si può facilmente verificare che tale parallelismo sincronico fra le due lingue moderne si accompagna a un parallelismo *diacronico* relativo all'espressione del complemento di materia. Un parallelismo, questo, che finora sembra essere passato inosservato[6]. L'espressione del complemento di materia con la preposizione articolata sembra infatti possibile anche in antico, in modi che appaiono complessivamente simili a quelli dell'italiano. Grazie al database *CORDE* della Real Académia Española è facile recuperare esempi come i seguenti (si noti che nel primo esempio la defi-

[6] Non ne trovo menzione in lavori recenti che pure dedicano attenzione all'espressione del complemento di materia nelle varietà iberoromanze antiche, come Azofra Sierra (2010). Parallelamente a quanto avviene in italiano, l'espressione del complemento di materia con la preposizione articolata è sparita nello spagnolo moderno, come indirettamente mostra ad esempio la grammatica ottocentesca di Polo (1837, 8): «esta misma preposicion [scil. *de*] rige tambien ablativo, pero en sentido muy diferente, cuanto difiere, por ejemplo, *el cofre* DEL ORO de *el cofre* DE ORO: con el primer régimen, que es de *genitivo*, se designa un cofre en el que se guarda oro, que bien puede ser de madera ó de hierro; con el segundo régimen, que es de ablativo, se designa un cofre fabricado de metal llamado oro».

nitezza del determinato è espressa da un pronome dimostrativo, non dall'articolo):

(1) aquellos de quien las conpran que les refusan *esta moneda del oro* e que la non quieren recebir. (*Notificación a las justicias*, in Herrera-Nieves Sanchez 1999, § 10).

(2) *la ymajen del oro* que levanto Nabucodonosor el rey (Almerich, *La fazienda de Ultramar*, ed. Lazar 1965, 176).

(3) oy una voz de quatro cuernos *del altar del oro* que esta ante los oios de Dios» (*Nuevo Testamento según el manuscrito Escorialense*, ed. Montgomery-Baldwin 1970, 473).

(4) *el bellocino de la lana que metio (Almerich, La fazienda de Ultramar, ed. Lazar 1965, 110)*

(5) Verdat uos digo que si el grano *del trigo* que caye en tierra no fuere muerto... (*Nuevo Testamento según el manuscrito Escorialense, ed. Montgomery-Baldwin 1970, 175).*

(6) E entre el un castillo & el otro es las puertas *del fierro* que es la entrada dela tartaria cerrada (*Libro del conocimiento de todos los reinos*, ed. Marino 1995, c. 39r).

(7) E mando fazer de las armas *del fierro* reias & açadas (Alfonso X, *Estoria de Espanna*, ed. Sánchez Prieto 2002, § 87).

(8) la túnica *del lino* estrecha (Alfonso X, *General historia. Primera parte, ed. Sánchez Prieto, 2002, 205r).*

(9) *ell altar de las piedras* non doladas (Alfonso X, *General historia. Segunda parte, ed. Sánchez Prieto 2003, 32v).*

(10) Los que estauan en el castiello *de la madera* tenien en tal cuyta (*Gran conquista de Ultramar*, ed. Cooper-Waltman 1995, § 10).

Altrettanto facile è ovviamente documentare il complemento di materia espresso da *de* semplice, in relazione sia a determinati indefiniti (11-17), sia a definiti (18-23), secondo l'uso destinato ad affermarsi anche in spagnolo:

(11) Qui á omne matare peythe LX sueldos, et una meayja de oro, la tercera part al rey, et la tercera al rencuroso, et la tercera á los alcaldes (*Fueros de Medinaceli*, 10, ed. Muñoz y Romero, 1847, 435).

(12) enclauado aqueill palenco con clauos de fierro (*Vidal Mayor, ed.* Tilander, 1956, 285).

(13) un ferreruelo, et un uaso de plata (*Documentos de la iglesia colegial... de Valladolid*, ed. Mañueco Villalobos, 1920, 155).

(14) E fizieron un castiello / de madiera fuerte & alto (*Gran conquista de Ultramar, ed. Cooper-Waltman 1995, § 22).*

(15) *Una cinta de lana que es clamada fecha en dos aynnos (Fuero de Navarra, ed. Sánchez-Prieto, 2004, § 11).*

(16) deue poner vn panno de lino en la cabeça (Alfonso X, *Setenario*, ed. Vanderford 1945, 150).

(17) lech. & pan de farina & miel et manteca (Alfonso X, *General historia. Cuarta parte*, ed. Sánchez Prieto 2002, 272r).

(18) E ffazíen la ymagen de oro en ffigura de rrey coronado (Alfonso X, *Setenario, ed. Vanderford 1945, § 16).*

(19) la copa del Rey de oro o de plata (*Fuero de Navarra, ed. Sánchez-Prieto, 2004, § 19).*

(20) podrás cauar o saquar en las minas de fierro de la mi heredat (*Vidal Mayor, ed.* Tilander, 1956, 314).

(21) en el tejado de madera comunal (*Documentación medieval de la catedral de Ávila*, ed. Barrios García, 1981, 436).

(22) De la dozena de las cintas de lana, .I. dinero. (*Fuero de Alcaraz*, ed. Roudil 1968, 577).

(23) Del troxiello de los pannos de lino, medio moravedí (*Fuero de Sepúlveda*, ed. Sáez 1953, 136).

La tradizione grammaticale spagnola, come si diceva, non par dedicare particolare attenzione a questi tipi, e il parallelo non viene osservato nemmeno in un'opera della grammaticografia italiana in cui sarebbe stato più facile notarlo. Si tratta del *Paragone della lingua Toscana et Castigliana* di Giovanni M. Alessandri (Napoli, 1560), nel quale uno spazio insolitamente ampio è dedicato alla discussione (e alla critica) della norma bembiana sulla ripetizione dell'articolo nei complementi «del secondo caso»: nonostante l'attenzione di Alessandri per questo costrutto nella *lingua Toscana*, non una parola è dedicata all'eventuale presenza dello stesso fenomeno nella *Castigliana*. Ciò si spiega col fatto che il castigliano del *siglo de oro* (non: *del oro*) aveva evidentemente già abbandonato quell'opzione sintattica, come peraltro anche l'italiano primocinquecentesco, prima che il recupero bembiano del toscano del Trecento non lo riportasse all'attualità. Il diverso destino dello stesso costrutto nelle rispettive lingue letterarie è dunque inevitabile conseguenza della loro distinta storia culturale.

Il simile vale per le rispettive tradizioni grammaticali. Anche dopo l'età rinascimentale – in cui il Bembo aveva portato il fenomeno all'attenzione dei dotti – la grammaticografia spagnola non isola abitualmente quello che dopotutto è un caso particolare nell'àmbito di una variegata fenomenologia dell'accordo. L'alternanza «la ymajen del oro» e «la ymagen de oro» resta semplicemente non censita, ben lungi dall'essere ricondotta, come accadde in Italia, a una *ley*. Qualche attenzione merita dunque il processo che, a partire da situazioni testuali sostanzialmente simili, ha portato a descrizioni linguistiche decisamente diverse.

4. La *(cosiddetta) legge (di) Migliorini* e altre regole minori a lui attribuite

Come e perché la *(cosiddetta) legge di Migliorini* (o *legge Migliorini*) formulata nel modo che si è richiamato in apertura di questo articolo ha potuto affermarsi negli studi di storia della lingua italiana?

Commentando, nei *Poeti del Duecento*, un passo del ritmo su Sant'Alessio in cui compare forse il più antico esempio del costrutto in questione, l'espressione «lu vasu de l'auru britiu», Contini (1960, 21) annota il fenomeno senza far riferimento al saggio di Migliorini, che pure è evidentemente presupposto dal richiamo esplicito al «complemento di materia» (cioè alla restrizione introdotta da quel saggio): «il complemento di materia è articolato, giusta la norma della sintassi antica, perché il determinato è articolato a sua volta». Occorrerà peraltro osservare che sull'espressione «de l'auru britiu», in cui echeggia una citazione scritturale da Giobbe («non dabitur aurum obrizum») grava pur sempre il dubbio che non si tratti effettivamente d'un complemento di materia, ma dell'indicazione del contenuto – metaforico: la virtù o la santità – del vaso (Alessio è il *vaso dell'oro* come Paolo è il *vas electionis*, cioè il «ricettacolo della divina scelta»[7]), col che ci troveremmo dinanzi a un costrutto analogo a quelli anche moderni sopra illustrati («la bottiglia dell'olio»).

Ancora, in una nota aggiunta alla seconda edizione delle *Rime* di Dante, l'espressione «la lonza del castrone» del terzo sonetto di Dante a Forese (27 di quell'ed.) è parafrasata da Contini «Trasformata in pergamena, la pelle di castrato [*del* nel testo, per essere determinato con *la* il nome reggente, conforme alla sintassi antica]» (Contini 1965, 87): la chiosa tra parentesi quadre mancava in effetti nella prima edizione (Contini 1939, 80), e ancora una volta è evidente che la sua aggiunta consegue alla lettura del saggio di Migliorini.

Giusto a Contini (1970) si devono, pochi anni più tardi, i primi esempi a me noti del termine «legge» riferito al fenomeno: nella *Letteratura italiana delle origini*, egli vi allude ben sei volte nelle sue note a pie' di pagina. Ecco i contesti:

(1) *Novellino*, «il coperchio dell'argento»: «Articolato perché determina forma articolata ("*il* coperchio", contro "*d'*ariento" perché riferito a "un coperchio") secondo la legge scoperta dal Migliorini» (p. 264).

---

7 Così Formentin (2007, 125) nel suo commento al Ritmo, dove si parla appunto di «complemento di materia» e si richiama «l'applicazione della cosiddetta legge Migliorini».

(2) [Dante], *Il Fiore*, «su' monti del litame»: «'Sui mucchi di spazzatura' (con l'articolo per la legge Migliorini)» (p. 359)[8].

(3) Giovanni Villani, *Cronica*, «le colonne del profferito»: «'Di porfido'. Esempio paradigmantico della legge Migliorini (*la... del*)» (p. 492).

(4) *Cronica* di Anonimo Romano, «e·llo pantano dell'acqua»: «La norma del Migliorini (complemento di materia articolato se determinava un nome immediatamente preceduto dall'articolo) valeva anche per l'antico romanesco: cfr. sotto *la verga dello acciaro*, *la corona della oliva* («olivo»), *le lettere dello auro*, contro *fronni de oliva*, *soie tromme d'ariento*, anche *la soa corona de ariento*» (p. 509).

(5) Boccaccio, *Decameron*, «le imagini della cera»: «'Gli ex-voto': *della*, non *di*, perché il determinato è articolato (legge Migliorini)» (p. 746).

(6) Boccaccio, *Decameron*, «le colonne del porfido»: «*Del* è articolato perché è articolato il determinato *colonne* (legge Migliorini)» (p. 772).

Contini impiega qui (forse per primo) la dicitura «legge Migliorini», ma non dice esplicitamente che le condizioni di co-occorrenza dell'articolo per il sostantivo reggente e della preposizione articolata per il complemento di materia sono obbligatorie. In altre parole, l'apodosi (in istile nominale, tipicamente continiano) del periodo «complemento di materia articolato se determinava un nome immediatamente preceduto dall'articolo» nell'es. 4, può interpretarsi in vari modi, sostituendo il semplice participio passato con «*doveva essere* articolato», oppure «*poteva essere* articolato», oppure «*doveva in origine essere* articolato». Possibile, naturalmente, che l'ambiguità sia studiata, visto che la chiosa all'Anonimo romano è corredata da esempi che farebbero supporre una regolarità nell'alternanza, ma anche da un possibile controesempio, seppur mitigato dalla presenza del possessivo interposto (vari altri controesempi *sicuri* sono peraltro facilmente ricavabili dal testo della cronaca stessa, pur notoriamente non pervenuto in manoscritti antichi, e parimenti dal *Novellino*[9]).

Nella recensione al volume redatta da Giulio Lepschy (1972, 918) per la *Modern Language Review*, l'ellittica definizione continiana appena citata è

---

8 La formula è ripetuta nell'edizione del *Fiore* pubblicata per le *Opere minori* di Dante della Ricciardi (Contini 1983, 936).

9 Per il *Novellino*, segnalo «dalli marchi d'argento» (ed. Favati 1970, 185); per l'Anonimo romano (riferimenti all'ed. Porta 1979): «lle varve de auro» (*ibid.*, 179); «la vastoncella de leno» (*ibid.*, 161); «la coppa d'ariento» (*ibid.*, 166); «colle tromme d'ariento» (*ibid.*, 166); «le stelle de ariento» (*ibid.*, 166); «la soa corona de ariento» (*ibid.*, 202). In Giovanni Villani è frequente la sequenza «il fiorino d'oro», e in vari casi («quelle dell'oro», ed. Porta 1990-91, II, 105, «quella dell'argento», *ibid.*, III, 157) si trova un complemento di materia 'articolato' preceduto da un pronome dimostrativo (cioè da un elemento diverso dal «nome immediatamente preceduto dall'articolo»).

menzionata tra le note composte «very clearly and providing useful information for students, as for instance on the law of Tobler-Mussafia (735, note 2) and on the law of Migliorini about the use of the article (509, note 12)».

La formula *legge (di) Migliorini* pare insomma consacrata (non saprei dire se creata) da Contini nella sua antologia, a partire da testi nei quali l'alternanza tra complementi di materia con e senza articolo sembra regolata omogeneamente («a prima vista», aveva avvertito Migliorini) dalla presenza o assenza dell'articolo definito prima del sostantivo che li regge.

Nel corso degli anni Settanta, l'uso della formula si afferma negli studî, tanto da non richiedere alcuna chiosa esplicativa, né alcun chiarimento sulla natura originariamente *obbligatoria* o *facoltativa* dell'espressione del complemento di materia con preposizione articolata.

L'insinuarsi dell'idea che le condizioni di quella che Contini aveva chiamato «legge» fossero vincolanti – cioè descrivessero una sequenza necessaria – è rivelato ad esempio dagli emendamenti che Pasquini (1971, 237) propone al verso «sì come Paris diede il pome d'oro» di Fazio degli Uberti (III 61 dell'edizione Corsi 1971 che è oggetto della recensione di Pasquini): il recensore giudica qui «elusa la norma sintattica della preposizione articolata col complemento di materia, ben nota al Bembo e descritta dal Migliorini», e opina «non impensabile un ritocco *sì com' Parìs diede il pome dell'oro* ovvero *sì come Paris diè il pome dell'oro*». L'una e l'altra correzione sono in realtà inutili: correttamente, Lorenzi (2013, 330) nella sua recente edizione delle *Rime* ubertiane giudica «inammissibile un intervento tanto invasivo di fronte all'accordo di tutti i ms., tenuto conto del fatto che la norma richiamata da Pasquini non è ferrea, e ammette anzi frequenti deroghe».

Si registrano peraltro negli stessi anni anche casi di corretta interpretazione (insieme linguistica e editoriale) del fenomeno descritto da Migliorini. Così, per il sonetto XX di Rustico Filippi, Mengaldo (1971, 60) legge il v. 7 «e li drappi de· lin bene a ragione», annotando con sostanziale fedeltà al saggio miglioriniano: «notare il complemento di materia articolato (ma solo se ha l'articolo il sostantivo che precede), proprio dell'italiano antico (Migliorini, *Saggi linguistici*, pp. 156-75», il che rende ragione dell'altrimenti impossibile (qui) preposizione semplice *de*.

Per contro, nel suo commento ai *Fioretti di San Francesco*, Morini (1979, 298) a proposito dell'espressione «le campanelle dello ariento» annota: «il complemento di materia è introdotto dalla preposizione articolata perché determina una forma preceduta da articolo (legge Migliorini); si veda invece, sopra, *ornato con campanelle d'ariento*». Si potrebbe però segnalare, quale controesempio dallo stesso testo, il caso di «molti demoni colle forche di ferro

in mano» (p. 141), che tuttavia Morini non menziona, alimentando ancora una volta l'impressione che l'alternanza tra i due costrutti abbia distribuzione vincolata, ossia predicibile in base alla definitezza del determinato.

Il caso più notevole di ricorso alla cosiddetta «legge» a fini di ortopedia testuale offre poi un articolo di Francesco F. Minetti (1980, 61) dove essa è invocata per avallare l'emendamento al ms. P (Palatino b.r. 217) in un passo del componimento *Del meo voler dir l'ombra* di Inghilfredi:

> Stringe lo core, e gronda
> lo viso: d'i<l> conducto
> dell'aigua ke tal <*è 'l*> fonte risurge!

Tra parentesi aguzze si trovano le integrazioni proposte da Minetti, che parafrasa gli ultimi due versi citati. 'Tale è la scaturigine della vena d'acqua perenne', e chiosa: «*Gronda di condotto dell'a(i)gua* mi sembra, in ogni modo, escluso dalla 'legge Migliorini'» (*ibid.*, 63). È dubbio che *dell'aigua* possa essere considerato un complemento di materia, e comunque l'emendamento appare ingiustificato, e malamente argomentato dal ricorso alla «legge», funzionale a farlo apparire come necessario (di fatto, la lezione con *di* è quella accolto nell'edizione Marin 1978, 97).

In quello che mi pare si possa descrivere come l'alimentarsi progressivo di un equivoco, il commento alla cosiddetta *Epistola napoletana* pubblicato nella collezione di *Tutte le opere* del Boccaccio diretta da Vittore Branca giunge a presentare come *obbligatoria* (indipendentemente, parrebbe d'intendere, dalle stesse condizioni di co-occorrenza con il determinato definito) l'espressione del complemento di materia con la preposizione articolata. A proposito dell'espressione «sopra il cavallo della canna» vi si legge: «il complemento di materia esigeva nella lingua del tempo la preposizione articolata» (Auzzas, 1992, 871).

Un analogo appannamento delle condizioni descritte da Migliorini si constata nel commento di Segre-Ossola (1997, 17) al già citato passo del *Ritmo su Sant'Alessio*, dove si dichiara «la prep. articolata *dell'(auro)* usuale per il complemento di materia nella lingua antica al posto della prep. semplice».

Approssimandoci alla fine del secolo scorso, una circostanza interessante riguarda una menzione della «legge Migliorini» nella recensione di Concetto Del Popolo (1998) all'edizione Marucci del *Trecentonovelle* (basata sul codice borghiniano che Zaccarello 2014 ha siglato B). A proposito della novella di Stecchi e Martellino (CLXIV), Del Popolo osserva che «La novella è inoltre esemplare per la cosiddetta legge Migliorini (compl. di materia): ‹uno granello di panico›, ma ‹lo granello del panico›, iterato più e più volte: ma a questo si

affianca (e meraviglia, trattandosi di specificazione): ‹una conca d'acqua›, ma ‹quella conca de l'acqua›». Se dal testo basato sul manoscritto borghiniano si passa a quello recentemente procurato da Zaccarello sulla base della tradizione *non borghiniana* del novelliere (cioè sul codice oxoniense, comunque cinque-seicentesco), si dissolvono sia la regolare alternanza, sia le occorrenze che in quell'edizione suscitano *meraviglia*: due volte si ha infatti «lo granello di panico» (Zaccarello, 2014, 330) accanto a una occorrenza per «lo granello del panico» (*ibid.*); e in luogo di «quella conca dell'acqua» si legge «quell'acqua della conca», cioè una sequenza in cui le condizioni della «legge» vengono semplicemente meno. C'è da chiedersi, dunque, se la lezione borghiniana non possa soffrire dell'influsso delle «leggi» bembiane.

Passando a lavori pubblicati nel secolo corrente, la «legge» è richiamata ad esempio nell'edizione del *Pataffio* a cura di Della Corte (2005, 105) («Giusta la 'legge Migliorini' il complemento di materia ha la prep. articolata (*e co' calzar del piombo* III 16)») e in quella delle *Heroides* volgarizzate in cui Zaggia (2009, 290) raccoglie ventiquattro occorrenze del «complemento di materia con *di* articolato riferito a sostantivo articolato (legge Migliorini)».

Se, come già Migliorini aveva illustrato, il costrutto in questione è facoltativo, la sua assenza è difficile da interpretarsi come *inosservanza* di una legge: nel descrivere in tal modo le occorrenze, sempre più frequenti nel corso del secolo XV, del tipo *la corona d'oro*, vari studi sono evidentemente influenzati dallo schema comunemente applicato per il venir meno, nello stesso periodo, delle circostanze proprie della *legge* di Tobler-Mussafia.

Così, il compianto Gian Battista Speroni (1996, 16), commentando il testo di un codice veneziano del *Fiore di rettorica*, notava che «non è osservata la legge Migliorini in 49.16 *el bragier de fero*». Nello stesso anno, di «‹infrazioni› alla cosiddetta 'legge Migliorini'» parlava Formentin (1996, 202) illustrando i caratteri propri dell'italiano quattrocentesco, aggiungendo «(ma ancora in Poliziano si ha *l'arbor de l'oliva*)», dove si osserverà che l'esempio citato è in realtà di Boiardo (*Inamoramento*, II.xv.58.6) e non è peraltro da riferirsi a un complemento di materia («l'arbor dell'oliva» è l'albero 'che produce l'oliva', con semplice specificazione). Poco diversa, pur se – lo si ammette francamente – fondata sulla stessa equivoca menzione, è la formula impiegata da chi scrive nel commento ai *Testi padovani del Trecento* (2004), in cui peraltro si registrava l'assenza dell'articolo in tutti i casi utili di complemento di materia presenti in quella raccolta[10].

---

[10] Tomasin (2004, 206): «L'articolo non è impiegato, infine, nel complemento di materia dipendente da un nome articolato, di contro a una consuetudine della lingua antica nota come 'legge di Migliorini': *j° paro de toaie dai cavi d'oro, ij fazuli dai cavi*

Per completezza d'informazione, osserveremo infine che lo stesso Migliorini, titolare (incolpevole) della «legge» di cui abbiamo cercato di ricostruire l'insolito *iter*, è spesso richiamato come eponimo di altre due, ben diverse, norme: una relativa alla fonetica, e una relativa alla grafia. Entrambe – forse per la concorrenza del caso appena illustrato – sono state solo occasionalmente indicate come *leggi* o *regole* (o addirittura *regolette*) negli studi di linguistica italiana, sebbene appunto di una *regola*, ma nel senso proprio della grammatica normativa, si tratti solo nel secondo caso.

La prima è la ben nota tendenza – certo non una legge fonetica! – riassunta dalla formula «vocale incerta, vocale aperta»: principio empirico che illustra una 'regola di default' e che viene spesso impiegato, in linguistica italiana, a spiegare il fatto che il timbro delle vocali toniche nelle parole non ereditarie o per varie ragioni etimologicamente appannate è di solito mediobasso. Si tratta di una *formula* (questo il termine impiegato nell'enunciarla) proposta da Migliorini in un'opera di alta divulgazione, il dialogo *Pronunzia fiorentina o pronunzia toscana?* uscito nella «Biblioteca di Lingua nostra» nel 1945[11]. *Formula* che diviene, almeno una volta, «legge del Migliorini» in un articolo di Giuliano Bonfante (1968, 25: a proposito del timbro vocalico dell'italiano *sènape*, mediobasso nonostante l'etimo con I), oppure, diminutivamente, «'regoletta'» in Bonfadini (1990, 60).

La seconda è il precetto ortografico che di recente Claudio Marazzini (2014) ha indicato appunto come «regola di Migliorini», e che «ha risolto un problema spinoso della grafia italiana». Eccone la formulazione, che si trova in una *Piccola guida* èdita da Migliorini assieme a Folena nel 1954: «quando i gruppi *-cia* e *-gia* sono preceduti da una vocale il plurale si scrive con i» (p. 8). Si tratta, com'è noto, di una pratica direttiva che ha trovato buon accoglimento nella tradizione ortografica tardonovecentesca e, a quanto pare, anche nell'uso. L'etichetta proposta da Marazzini appare dunque, in questo caso, ben fondata e sperabilmente destinata ad affermarsi negli studi *in sostituzione* dell'ambigua – se non propriamente inesatta – formula da cui abbiamo preso le mosse.

---

d'oro, a cui si aggiunga *du boteie, ja de chuto l'altra de legno*, dove però va tenuto conto della correlazione tra i due complementi».

[11] Così Migliorini (1945, 45-46): «Abbiamo già visto che secondo l'uso delle nostre scuole tutte le parole latine si pronunziano aperte, non è vero? Allora ogni parola che ci riesce nuova va a collocarsi nel grande servatoio delle parole difficili, rare, dotte: e queste hanno le vocali *e* ed *o* aperte perché sono nella quasi totalità latinismi o grecismi. Si segue insomma la tendenza che io compendio in questa formula: «vocale incerta, ‹vocale aperta›».

5. Postilla. Sul concetto di legge nella linguistica storica romanza, e italiana in particolare

Non è questa la sede, ovviamente, per ripercorrere il lungo e cruciale dibattito che la linguistica otto-novecentesca ha svolto attorno al concetto e al termine di *legge* sia nella fase anteriore allo strutturalismo, sia nel corso del Novecento.

Tappe fondamentali di questo dibattito sono le *Morphologische Untersuchungen* di Osthoff e Brugmann (1878) con la loro celeberrima affermazione sulla *Ausnahmslosigkeit* delle legge fonetiche, l'altrettanto famoso attacco di Schuchardt *Über die Lautgesetze. Gegen die Junggrammatiker* (1885), e il capitolo del *Cours de linguistique générale* dedicato a *Loi synchronique et loi diachronique*, che marca un bivio nel dibattito, introducendo il concetto di legge sincronica come «espressione di un ordine esistente», che «constata uno stato di cose», cosicché «se si parla di legge in sincronia, ciò è nel senso di sistemazione, di principio di regolarità» (cfr. l'ediz. De Mauro 1967, 112)[12].

A partire da qui, alcuni caratteri tipici della nozione neogrammaticale di *Gesetz* (che rimonta, occorre ricordarlo, al concetto di legge affermatosi nelle scienze naturali, non tanto a quello proprio delle scienze giuridiche) vengono ereditati e restano sostanzialmente intatti dagli studi sul mutamento linguistico, nei quali pure al termine *legge* (percepito come pre-strutturalista e concettualmente antiquato) si tende a preferire il termine *regola*.

A maggior ragione nella descrizione di fenomeni di regolarità *sincronici* e nella loro formalizzazione il termine *regola* ha preso decisamente il sopravvento, negoziando peraltro un autonomo spazio rispetto all'omonimo concetto affermatosi in precedenza nella tradizione della grammatica normativa: decisivo, probabilmente, in tale àmbito, il riordino concettuale e terminologico proposto da Coseriu con l'opposizione di *sistema* e *norma*.

Per forza di tradizione, comunque, il vecchio termine *legge* ha continuato ad avere una certa fortuna nella linguistica storica, e in particolare in quella romanza, dove in almeno un paio di casi (la *legge di Tobler-Mussafia* e la *legge di Gröber*) si sono affermate formule che, pur coniate in epoca post-sausurriana sulla base di agnizioni già ottocentesche, ereditano una terminologia tipicamente neogrammaticale, applicandola tuttavia a fenomeni

---

[12] Gli elementi di discontinuità, o persino di rivoluzionaria rottura in questo percorso non vanno peraltro sopravvalutati: si tengano presenti, in proposito, le osservazioni di Ramat (1986) sul corretto inquadramento dei Neogrammatici rispetto al naturalismo schleicheriano da una parte e rispetto al successivo spostamento dell'attenzione dal *come* al *perché* del mutamento linguistico – e di quello fonetico in particolare.

sincronici (quali sono appunto la giacitura dei clitici nella fase medievale delle lingue romanze, o la distribuzione delle forme dell'articolo definito in antico toscano) e a un àmbito – la morfosintassi – al quale pure in origine non si estendeva, o si estendeva solo occasionalmente, il vecchio concetto di legge: se *Gesetz* è per i neogrammatici primariamente *Lautgesetz*[13], del tutto conforme a tale nozione è ad esempio una *legge* fonetica quale quelle che, nella linguistica romanza, va sotto il nome di Karl Bartsch o di Arsène Darmesteter.

Indifferentemente di *règle* e di *loi* si parla così anche in studî di linguistica diacronica d'impianto post-strutturalista, ad esempio laddove, come in Renzi (1987), si ricostruisce la storia della legge Wackernagel, interpretando la legge Tobler-Mussafia appunto come rianalisi romanza di una posizione (fono)sintattica individuata già nel secolo XIX dall'eponimo indeuropeista svizzero. Come osserva Renzi (1987, 292), «le fait que cette règle fonctionne, en leurs phases le plus anciennes – les phases récentes l'ayant souvent abandonnée – dans différentes branches de l'indo-européen (grec, latin, indien, germanique, slave) nous donne à penser qu'il s'agit là d'un caractère syntaxique de l'i.e. primitif. Ce caractère semble être en relation typologique d'une part avec un autre trait syntaxique: la grande liberté dans l'ordre des mots; d'autre part avec un trait phonologique: l'accent musical».

Al necessario raccordo con elementi strutturali caratteristici della lingua o delle lingue cui si riferisce, la *règle* sincronica, riposizionatasi *diacronicamente* nelle diverse fasi storiche oggetto dell'indagine di Renzi, associa i caratteri di *funzionalità* che rendono ben diverse le condizioni della *legge di Tobler-Mussafia* da quelle dell'enclisi libera di alcune lingue romanze moderne. Ancora con le parole di Renzi (1987, 300), «en italien une alternance non-fonctionnelle entre *sembrami* et *mi sembra* a persisté longtemps dans la langue littéraire. Ce n'est qu'assez récemment qu'on s'est décidé à éliminer la première forme qui n'était qu'un archaïsme. Seules les expressions figées tel-

---

[13] Converrà osservare che ancora nella *Grammatica storica* di Rohlfs 1966-1969 il termine *legge* è di fatto sinonimo di 'esito (fonetico)'. Per quanto riguarda la fonetica, si veda: «in *pèten* 'pettine' e in *spec* 'specchio' una nuova legge fonetica ha eliminato la fase precedente» (§ 93); «Una legge fonetica di questo genere è stata seguita anche dal dialetto che si parlava in Roma città fin nel XVI secolo, - per esempio *vecchia: viecchio*, *castella*: *castiello*, *petra*: *Pietro*» (§ 101); «Il doppio trattamento di *l* si ritrova in diverse zone del Mezzogiorno. L'antica legge fonetica non è più chiaramente riconoscibile nel Lazio meridionale» (§ 243); «L'antica legge non vale più per gli imprestiti di epoca più recente» (*ibid.*), etc.; e nel volume sulla morfologia: «Sulla base della legge generale che regola il raddoppiamento della consonante iniziale (*a ppiedi*, *più bbello*, *tre ddonne*, napoletano *tre bbacche* 'tre vacche') si può assumere che l'articolo femminile plurale terminava un tempo in questa zona in consonante» (§ 377).

les que *Cercasi giovane* rappellent encore la vieille situation. Mais le fait que l'on écrive aussi *Giovani cercansi* (ou même *cercasi*) nous montre clairement, s'il en était besoin, que dans les langues romanes la position Wackernagel, et même sa ré-analyse, ont disparu à jamais».

Per tal via la nozione, tipicamente diacronica e fonetica, di *legge*, ha finito per incontrarsi o, forse, per *riconciliarsi* con quella strutturalista di *regola*, in un quadro teorico ben diverso da quello che ha condotto, nei modi che si sono osservati, all'affermarsi del termine *legge* in riferimento al fenomeno sintattico da cui siamo partiti.

Nella medesima tradizione degli studi linguistici italiani vi sono almeno altri due fenomeni che vanno comunemente sotto il nome di *leggi*, dei quali vale la pena di verificare la congruità insieme teorica e terminologica con la filiera che abbiamo qui molto sommariamente richiamato.

Il primo, la legge Porena, rimonta a un saggio publicato nel 1925 da Manfredi Porena e riguarda un fenomeno morfonologico del romanesco contemporaneo, così riassunto da D'Achille (2002, 528): «dileguo [...] della *l* nei derivati di ILLE (*'a ggente* 'la gente', *'o vedi* 'lo vedi') che può provocare allungamenti compensativi della vocale; nei dimostrativi, nelle preposizioni articolate [...] e nelle combinazioni con altri clitici si hanno conseguenti assimilazioni vocaliche (*quoo bbòno* 'quello buono', *daa ggente* 'dalla gente', *cióo so* < *ce lo so* 'lo so')»[14].

All'etichetta, invalsa nella bibliografia, di *legge Porena* (o *lex Porena*: così ad es. Marotta 2005), Michele Loporcaro (2007) ha persuasivamente contrapposto una prudenziale formula «‹*cosiddetta*› legge Porena», dove l'aggettivo non fa riferimento a una malformazione negli enunciati dello studioso eponimo, bensì al fatto che «pur continuando a chiamarsi in bibliografia ‹legge Porena› questo fenomeno, così descritto, è radicalmente diverso da come il Porena lo dipinse nel volume inaugurale dell'‹Italia dialettale› di Clemente

[14] Larson (2011, 249) parla a proposito di questo fenomeno di di «legge Porena-Castellani» osservando che Arrigo Castellani (2002, 10) «ne affermò la validità anche per buona parte della Toscana medievale (per un primo accenno, cfr. Saggi, II, p. 130 [articolo del 1958]), con la seguente definizione: «*l* scempia davanti a parola cominciante per consonante, come in *dela casa*, e davanti a parola cominciante per vocale atona, come in *del'amico*, mentre davanti a vocale tonica rimane intatta, dalle origini fino a oggi, la -ll- dell'articolo derivante da ille, come in *dell'oro*», e aggiunge anzi che «Paolo Matteucci mi fa ora notare che a rigore si dovrebbe parlare di «legge Donati-Porena-Castellani» dato che già nel 1866 Francesco Donati (il religioso calasanziano amico di Carducci, noto come «Cecco Frate») ne aveva constatato l'esistenza per il versiliese e per il chianaiolo», con rinvio ad Agostiniani (1992, 16-17). Entrambe le proposte *legislative* di Larson sembrano essere rimaste, per ora, prive di seguito.

Merlo. Di qui le virgolette e il cosiddetto [...] che invitano a non utilizzare un'etichetta comune in riferimento a due stadi sincronici in cui il processo ha caratteristiche distinte».

Se non di una regola, si tratta comunque, senza dubbio, di varie susseguenti regole morfonologiche succedutesi in diacronia, ciò che nessuno ha mai messo in dubbio nel pur intenso dibattito sviluppatosi, negli ultimi anni, attorno a questi fenomeni. La denominazione e la definizione invalse negli studi linguistici italiani appaiono insomma complessivamente solide (purché cronologicamente contestualizzate, giusta l'avvertimento di Loporcaro).

Diverso è il caso dell'altra *legge* spesso richiamata negli studi linguistici italiani dedicati a testi medievali. Si tratta di quella che va sotto il nome di «legge Mussafia-Debenedetti», e riguarda l'uso del grafema <h> nei manoscritti anteriori alla fine del Trecento. Gli studiosi cui questa regola è intitolata notarono in effetti il fenomeno rispettivamente alla fine dell'Ottocento (in manoscritti italiani e francesi: ma analoghi fenomeni sono stati successivamente osservati anche in testi occitani, catalani e di recente anche portoghesi[15]) e nel 1932. Ecco come si esprime Mussafia, che non la chiama *legge* ma *norma:*

> L'h si scrive, se veramente iniziale; quando però precede una proclitica, la cui vocale finale graficamente si elide, le due voci vengono considerate e scritte come se ne formassero una sola, per entro alla quale l'h non si scrive: atti honesti, ma lonesto, donesto, sonesto. Poiché noi ora usiamo l'apostrofo, si potrebbe in via pratica enunciare la norma così: Dopo voce apostrofata l'h non si scrive (Mussafia 1900, 396).

Forse alla disamina di Maria Corti (1962, XLII-XLIII) si deve la sua ipostatizzazione quale carattere ben diffuso nelle scritture volgari italiane «entro il secolo XIV». Certo a Livio Petrucci (2003, 93-97), che non ricorre mai al termine *legge* per questo fenomeno, si deve la sua più accurata descrizione e razionalizzazione con riferimento alla grafia di Petrarca: giusto Petrucci osserva che questa «‹norma›, formulata proprio in relazione a V95 e V96» è «oggi generalmente nota soprattutto grazie ai richiami di Gianfranco Contini editore dei Rvf» (cioè in special modo alla *Nota* premessa all'edizione di Contini 1964, XXXVII).

Ma è notevole che fin dagli anni immediatamente successivi a tali opere, i commenti in cui la *legge* è richiamata ne registrano ben più spesso l''inosservanza', che la regolare applicazione da parte degli scriventi: tra gli esempi più precoci, la constatazione di Stussi (1965, XXXI) che nei suoi *Testi veneziani*

---

15 Cfr. Larson (2014a, 231) e (2014b, 464-65).

– cioè in una silloge relativa a un centinaio di testi vergati da quasi altrettanti scriventi – «non si riscontra il rispetto della legge Mussafia-Debenedetti» [16].

Se dunque, «criteri paleografici» assegnano il codice del *Lapidario estense* «alla seconda metà del sec. XIV», l'osservazione di Tomasoni (1976, 132) per cui a tale datazione «non si oppongono il costante rispetto della legge Mussafia-Debenedetti [...] e della legge Tobler-Mussafia», la natura (appunto paleografica, nel primo caso) e il valore testimoniale dei due fenomeni saranno evidentemente piuttosto disomogenei.

Salta sùbito all'occhio, in effetti, la differenza tra una mera consuetudine grafica e i fenomeni propriamente *linguistici* che abbiamo fin qui descritto. Tanto nella linguistica pre-strutturalista quanto in quella strutturalista (sincronica o diacronica) una *legge* – o una *regola* – sono applicate *inconsapevolmente* dai parlanti, e proprio sulla questione dell'eventuale partecipazione *attiva* (cioè in qualche misura consapevole) di questi ultimi al mutamento linguistico si gioca, come è noto, uno dei *round* fondamentali del dibattito linguistico ottocentesco. Con curioso rovesciamento di prospettive, se la legge in senso giuridico «non ammette ignoranza» (come predica un'antica *regula juris*), la legge in senso linguistico (ricalcata, si diceva, piuttosto sulle

---

16 Una «eccezione alla legge Mussafia-Debenedetti altrimenti rispettata» annota Romano (1990, 181) nell'antico volgarizzamento della *Regola di San Benedetto* da lei studiato. Secondo Maraschio (1994, 158) l'alternanza in questione nei testi antichi «è pressoché costante [...] tanto da assumere il carattere di vera e propria legge». Secondo Formentin (1995, 153) «vige nel Trecento la legge di Mussafia e Debenedetti», e anzi la «legge Mussafia-Debenedetti» è osservata «senza eccezioni» anche nel ms. parigino dei *Ricordi* di Loise De Rosa (Formentin 1998, II, 93); «rispetto della legge Mussafia-Debenedetti» si ha anche nella ballata trecentesca edita dallo stesso Formentin (2004a, 31), mentre «manca *h*- nelle voci del verbo 'avere', a prescindere dalle condizioni previste dalla legge Mussafia-Debenedetti» nell'altra ballata edita dallo stesso Formentin (2004b, 83). Ancora Formentin (2007, 45) osserva «rispettate le condizioni della legge Mussafia-Debenedetti» nel Ritmo Lucchese, e lo stesso fenomeno si rileva senza eccezioni nei testi di Bertoletti (2005, 33: «sempre rispettata la legge Mussafia-Debenedetti»), nonché in quelli ragusei di Dotto (2008, 152: «È rispettata la legge di Mussafia e Debenedetti in *l'onor*»). Un'osservanza più discontinua della «legge» registrano invece Gambino (2007, lxvi) nel volgarizzamento veneziano dei Vangeli («La consuetudine di omettere *h* iniziale dopo clitico con elisione (la cosiddetta legge di Mussafia-Debenedetti) tende ad essere osservata, pur con alcune eccezioni»), Volpi (2009, 95) nel suo manoscritto del commento lanèo («in genere nel rispetto della legge Mussafia-Debenedetti»), e Verlato (2009, 379) nel cod. Magliabechiano XXXVIII.110 («non sorprende che risulti spesso inosservata la Legge Mussafia-Debenedetti», a fronte della preferenza del suo copista per le grafie senza <h>). Almeno nei testi italiani, insomma, l'osservanza della «legge» in questione sembra somigliare piuttosto a quella delle leggi umane che a quella delle leggi naturali.

'cieche' leggi naturali che su quelle del diritto) la presuppone inevitabilmente per poter essere considerata tale.

Ora, non v'è alcun dubbio che le condizioni di applicazione di quella che negli studi di linguistica italiana viene talora chiamata «legge Mussafia-Debenedetti» sono legate alla consapevolezza, ossia alla cultura grafica scientemente acquisita e deliberatamente applicata dagli scriventi, come mostra il fatto che in molti di essi il fenomeno non è semplicemente rilevabile, in quanto l'uso del grafema <h> etimologico non vi è semplicemente accolto, o vi è impiegato troppo saltuariamente: laddove è impensabile, ad esempio, la non-verificabilità della Legge di Tobler-Mussafia per il generale inutilizzo di clitici da parte di un normale locutore.

Nel caso dell'uso di <h> è in gioco invece la coscienza lessicale e (*lato sensu*) etimologica, cioè della nozione che nel vocabolario esistono parole che in latino presentano <*h*> iniziale, e che in volgare vengono di norma scritte senza quel segno quando si trovino in un legame che oggi diremmo fonosintattico forte con le parole che precedono. Che a tale processo, meramente grafico, sottostia una realtà fonetica *attiva* (e sia pure latente) negli scriventi stessi, è ovviamente da escludere, visto che appare ormai acclarato che la consistenza fonica di /h/ latino viene meno già nel primo secolo dell'era volgare, e che le lingue romanze che lo restaurano almeno transitoriamente nell'inventario fonologico (come il francese), lo fanno solo in voci dotte e a partire dal recupero dell'identico fonema nei prestiti germanici.

A fronte di questa situazione, la denominazione «legge Mussafia-Debenedetti» risulta complessivamente piuttosto incongrua, in quanto essa *appare* riferita a un fenomeno grammaticale affine a quelli che comunemente portano il nome di *legge* negli studi linguistici, laddove si tratta invece, com'è palese, di un fatto grafico con ben diverse implicazioni.

Vi è, beninteso, anche nella tradizione degli studi paleografici e codicologici una vecchia abitudine a ricorrere al concetto di *legge* per descrivere taluni fenomeni di regolarità nelle abitudini della cultura scritta medievale. Caso tipico è quello di quella che va sotto il nome di legge di Gregory, relativa all'alternanza tra lato carne e lato pelo nella disposizione delle pergamene dei codici medievali: ricavata induttivamente dall'osservazione dei manoscritti, la sua eventuale violazione (che non è poi così rara) non è evidentemente spia di alcun mutamento strutturale, né ha altro valore che quello di un errore materiale, di per sé possibile, o al massimo d'indizio (non certo di prova) di seriori alterazioni di un manufatto. È cosa ben diversa, insomma, dal venir meno di un accordo di genere tra sostantivo e aggettivo, o della produzione di un costrutto sintattico strutturalmente inammissibile.

Non v'è dubbio, insomma, che la natura delle *leggi* appena richiamate sia fondamentalmente diversa da quella dei fenomeni grammaticali indicati con lo stesso termine. In sedi quali l'edizione e il commento linguistico di testi antichi, nei quali i due tipi di *leggi* finiscono per essere richiamati nello stesso contesto, i possibili cortocircuiti terminologici tra istituti concettuali così lontani meriterebbe, forse, l'adozione di convenienti contromisure.

Il fatto che la romanistica extra-italiana non abbia generalmente accolto – così come nel caso della presunta «legge Migliorini» – quest'uso (mentre ad esempio ha fatto sua l'etichetta «legge Porena») mostra che si tratta ancora una volta del frutto di una consuetudine locale, e sperabilmente effimera, di una singola tradizione di studî. Esso appare riconducibile a una certa inclinazione delle scienze umane e sociali novecentesche ad assumere terminologia e movenze concettuali proprie (o: un tempo proprie) delle scienze naturali o *dure*, con un *camouflage* lessicale che ha finito per esporsi a rappresentazioni anche gustosamente caricaturali[17].

Université de Lausanne Lorenzo TOMASIN

6. Bibliografia

Auzzas, Ginetta, 1992. Commento a G. Bocaccio, *Lettere*, in: *Tutte le opere*, a cura di Vittore Branca, Milano, Mondadori.

Azofra Sierra, Elena. 2010. *Morfosintaxis histórica del español: de la teoría a la práctica*, Madrid, Universidad Nacional de Educación a distancia.

Barrios García (ed.), 1981. *Documentación medieval de la catedral de Ávila*, Salamanca, Edicionenes de la Universidad.

Bertoletti, Nello, 2005. *Testi veronesi dell'età scaligera*, Padova, Esedra.

Bonfadini, Giovanni, 1990. «Il dialetto bresciano: modello cittadino e varietà periferiche», *Rivista italiana di dialettologia* 14, 41-92.

[17] Si pensi al celebre *divertissement* dello storico Carlo M. Cipolla (1988) *Allegro ma non troppo* (ne esistono anche traduzioni in tedesco, in francese e in inglese), parodia di un trattato sociologico consistente nell'enunciazione di cinque «leggi fondamentali della stupidità umana» (corredate di espressioni tipiche delle leggi non fisico-matematiche che ambiscono a presentarsi come rigorosissime, del tipo «la seconda legge fondamentale è una legge di ferro, e non ammette eccezioni», o del tipico avverbio *infallibilmente*, che correda ad esempio l'enunciato della «Quarta legge fondamentale»).

Bonfante, Giuliano, 1968. «Quando si è cominciato a parlare italiano?», in: Baldinger, Kurt (ed.), *Festschrift für Walther von Wartburg zum 80. Geburtstag*, Tübingen, Niemeyer, 21-46.

Castellani, Arrigo, 2002. «I più antichi ricordi del Primo libro di memorie dei frati di Penitenza di Firenze, 1281-7 (date della mano α)», in: *L'Accademia della Crusca per Giovanni Nencioni*, Firenze, Le Lettere, 3-24.

Cipolla, Carlo M., 1988. *Allegro ma non troppo*, Bologna, il Mulino.

Contini, Gianfranco (ed.), 1939. Dante Alighieri, *Rime*, Torino, Einaudi.

Contini, Gianfranco, 1960. *Poeti del Duecento*, Milano-Napoli, Ricciardi.

Contini, Gianfranco, 1964. *Nota* a Francesco Petrarca, *Canzoniere*, Torino, Einaudi.

Contini, Gianfranco (ed.), [2]1965. Dante Alighieri, *Rime*, Torino, Einaudi.

Contini, Gianfranco, 1970. *Letteratura italiana delle origini*, Firenze, Sansoni.

Contini, Gianfranco (ed.), 1983. Dante Alighieri, *Opere minori*, Milano/Napoli, Ricciardi.

Cooper, Louis / Waltman, Franklin, 1995. *La Gran Conquista de Ultramar*, Madison, Hispanic Seminary of Medieval Studies.

CORDE = Real Academia Española, *Corpus diacrónico del español*, ‹http://corpus.rae.es/cordenet.html›.

Corsi, Giuseppe (ed.), 1969. *Rimatori del Trecento*, Torino, Utet.

Costa, Paolo / Cardinali, Francesco, 1823. *Dizionario della lingua italiana*, Bologna, Masi.

D'Achille, Paolo, 2002. «Il Lazio», in: Cortelazzo, Manlio / Marcato, Carla / De Blasi, Nicola / Clivio, Gianrenzo (ed.), *I dialetti italiani. Storia, struttura, uso*, Torino, Utet, 515-566.

Debenedetti, Santorre, 1932. «Le canzoni di Stefano Protonotaro», *Studj romanzi*, XXII, 18, ora in: Id., *Studi filologici*, Milano, Franco Angeli, 1986, 60.

Della Corte, Federico (ed.), 2005. Franco Sacchetti, *Il Pataffio*, Bologna, Commissione per i testi di lingua.

Del Popolo, Concetto, 1998. Rec. a Franco Sacchetti, *Trecentonovelle*, a cura di Valerio Marucci (1996), *Studi e problemi di critica testuale* 56, 164-175.

De Mauro, Tullio (ed.), 1967. Ferdinand de Saussure, *Corso di linguistica generale*, Roma/Bari, Laterza.

Dotto, Diego, 2008. Scriptae *venezianeggianti a Ragusa nel XIV secolo. Edizione e commento di testi volgari dell'Archivio di Stato di Dubrovnik*, Roma, Viella.

Favati, Guido (ed.), 1970. *Il Novellino*, Genova, Bozzi.

Formentin, Vittorio, 1995. «I modi della comunicazione letteraria», in: Malato, Enrico (ed.), *Storia della letteratura italiana*. II. *Il Trecento*, Roma, Salerno ed., 121-169.

Formentin, Vittorio, 1996. «La ‹crisi› linguistica del Quattrocento», in: Malato, Enrico (ed.), *Storia della letteratura italiana*. III. *Il Quattrocento*, Roma, Salerno ed., 159-210.

Formentin, Vittorio (ed.), 1998. Loise de Rosa, *Ricordi*, edizione critica, Roma, Salerno ed.

Formentin, Vittorio, 2004a. «Una ballata in archivio», in: Daniele, Antonio (ed.), *Metrica e poesia*, Padova, Esedra, 29-44.

Formentin, Vittorio, 2004b. «Una ballata 'giullaresca' in Friuli alla fine del Trecento, in: Zaccarello, Michelangelo / Tomasin, Lorenzo (ed.), *Storia della lingua e filologia. Per Alfredo Stussi nel suo sessantacinquesimo compleanno*, Firenze, Sismel/Edizioni del Galluzzo, 73-100.

Formentin, Vittorio, 2007. *Poesia italiana delle origini. Storia linguistica italiana*, Roma, Carocci.

Formentin, Vittorio, 2010. «Grammatica storica», in: *Enciclopedia dell'Italiano*, diretta da Raffaele Simone, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 603-609.

Gambino, Francesca, 2007. *I Vangeli in antico veneziano. Ms. Marciano it. I 3 (4889)*, Roma/Padova, Antenore.

Herrera, María Teresa / Nieves Sánchez, María (ed.), 1999. *Documentos de Alfonso X dirigidos al Reino de Murcia*, Madison, Hispanic Seminary of Medieval Studies, 1999.

Larson, Pär, 2011. «Una carta balanina del 1242», in: Manni, Paola / Maraschio, Nicoletta (ed.), *Da riva a riva. Studi di lingua e letteratura italiana per Ornella Castellani Pollidori*, Firenze, Cesati, 241-256.

Larson, Pär, 2014a. «A alternancia h -/Ø entre ‹ortografía alfonsí› e ‹ortografía dionisina››», in: Leticia Eirín-García / Xoán López Viñas (ed.), *Lingua, texto, diacronía. Estudos de lingüística histórica*, Coruña, Área de Filoloxías Galega e Portuguesa, 227-238.

Larson, Pär, 2014b. «No ano hũa vez dũ dia: sul ruolo di iniziale nei manoscritti della lirica galego-portoghese», *ZRPh* 130 (2), 452-73.

Lazar, Moshe (ed.), 1965. Almerich, *La fazienda de Ultramar*, Salamanca, Ed. de la Universidad.

Lepschy, Giulio C., 1972. Review of Contini 1970, *MLR* 67, 917-918.

Loporcaro, Michele, 2007. «Osservazioni sul romanesco contemporaneo», in: Giovanardi, Claudio / Onorati, Franco (ed.) *Le lingue der monno*, Roma, Aracne.

Lorenzi, Cristiano (ed.), 2013. Fazio degli Uberti, *Rime*, Pisa, ETS.

Mañueco Villalobos, Manuel (ed.), 1920. *Documentos de la iglesia colegial de Santa María Mayor (hoy Metropolitana) de Valladolid, Siglo XIII*, Valladolid, Imprenta Castellana.

Maraschio, Nicoletta, 1994. «Grafia e ortografia», in: Serianni, Luca / Trifone, Pietro (ed.), *Storia della lingua italiana*. I. *I luoghi della codificazione*, Torino, Einaudi, 139-227.

Marazzini, Claudio, 2014. «Un'ortografia per macchina da scrivere», introduzione a Migliorini-Folena ²2014.

Marin, Annalisa (ed.), 1978. *Le rime di Inghilfredi*, Firenze, Olschki.

Marino, Nancy (ed.), 1995. *Libro del conocimiento de todos los reinos*, Madison, Hispanic Seminary of Medieval Studies.

Marotta, Giovanna, 2005. «Una nota sulla *lex Porena* in romanesco», *L'Italia dialettale*, 63-64 (2002-2003, *ma* 2005), 87-103.

Mengaldo, Pier Vincenzo (ed.), 1971. Rustico Filippi, *Sonetti*, Torino, Einaudi.

Migliorini, Bruno, 1943. «Note sulla sintassi dell'articolo», *Atti e memorie dell'Accademia «La Colombaria» di Firenze*, n.s., 1, 89-107.

Migliorini, Bruno, 1945. *Pronunzia fiorentina o pronunzia romana?*, Firenze, Sansoni.

Migliorini, Bruno, 1957. *Saggi linguistici*, Firenze, Le Monnier.

Migliorini, Bruno / Folena, Gianfranco, [2]2014. *Piccola guida di ortografia*, Firenze, apice libri.

Minetti, Francesco F., 1980. «Schede lessicali e sintattiche di poesia del Duecento», *Studi di lessicografia italiana* 2, 31-100.

Montgomery, Thomas / Baldwin, Spurgeon (ed.), 1970. *El Nuevo Testamento según el manuscrito escurialense I-I-6. Desde el Evangelio de San Marcos hasta el Apocalipsis*, Madrid, Anejos del BRAE.

Morini, Luigina (ed.), 1979. *I Fioretti di San Francesco*, Milano, Rizzoli.

Muñoz y Romero, Tomás (ed.), 1847. *Fueros de Medinaceli*, Madrid, José María Alonso.

Mussafia, Adolfo, 1900. «Dei codici Vaticani Latini 3195 e 3196 delle Rime del Petrarca», *Denkschriften der Wiener Akademie der Wissenschaften, Philosophischhistorische Klasse*, XLVI [ristampato, secondo un estratto con correzioni autografe, in: Adolfo Mussafia, *Scritti di filologia e linguistica*, a cura di Antonio Daniele e Lorenzo Renzi, Padova, Antenore, 1983, 357-404, da cui si cita],

Parry, Mair / Lombardi, Alessandra, 2007. «La diffusione dell'articolo negli antichi volgari italiani», in: *Actes du XXIVe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes*, t. I, Tübingen, Niemeyer, 183-198.

Pasquini, Emilio, 1971. *Recensione a* Corsi 1969. *Studi e problemi di critica testuale* 3, 225-56.

Petrucci, Livio, 2003. «La lettera dell'originale dei *Rerum vulgarium fragmenta*», *Per leggere* 3, 67-134.

Poggiogalli, Danilo, 1999. *La sintassi nelle grammatiche del Cinquecento*, Firenze, Accademia della Crusca.

Porta, Giuseppe (ed.), 1979. *Cronica di Anonimo romano*, Milano, Adelphi.

Renzi, Lorenzo, 1987. «Essor, transformation et mort d'une loi: la loi de Wackernagel», in: *Mélanges offerts à Maurice Molho*, vol. 3: *Linguistique, Les Cahiers de Fontenay*, 291-302.

Renzi, Lorenzo, 2010. «L'articolo», in: Salvi, Giampaolo / Renzi, Lorenzo (ed.), *Grammatica dell'italiano antico*, Bologna, il Mulino, 297-347.

Rohlfs, Gerhard, 1966-1969. *Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti*, Torino, Einaudi.

Romano, Maria Elisabetta (ed.), 1990. *Un volgarizzamento della regola di San Benedetto del secolo XIV*, Montecassino, s.n.t.

Roudil, Jean (ed.), 1968. *Les fueros d'Alcaraz et d'Alarcón*, Paris, Klincksieck.

Sáez, Emilio (ed.), 1953. *Los fueros de Sepúlveda*, Segovia, Diputación provincial de Segovia.

Sánchez Prieto, Pedro (ed.), 2002. *Estoria de Espanna que fizo el muy noble rey don Alfonsso, fijo del rey don Fernando et de la reyna donna Beatriz*, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá.

Sánchez Prieto, Pedro (ed.), 2002. Alfonso X, *General historia. Primera parte*, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá.

Sánchez Prieto, Pedro (ed.), 2003. Alfonso X, *General historia. Segunda parte*, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá.

Sánchez Prieto, Pedro (ed.), 2004. *Fuero general de Navarra*, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá.

Segre, Cesare / Ossola, Carlo (ed.), 1997. *Antologia della poesia italiana*, I, Torino, Einaudi.

Speroni, Giovan Battista, 1996. «Un codice veneziano del Fiore di Rettorica», in: Albonico, Simone / Comboni, Andrea / Panizza, Giorgio (ed.), *Per Cesare Bozzetti. Studi di letteratura e filologia italiana*, Milano, Fondazione Mondadori, 1-18.

Stussi, Alfredo (ed.), 1965. *Testi veneziani del Duecento e dei primi del Trecento*, Pisa, Nistri/Lischi.

Tilander, Gunnar (ed.), *«Vidal Mayor». Traducción aragonesa de la obra* In excelsis Dei thesauris *de Vidal de Canellas*, II, texto, Lund, Ohlssons.

TLIO = Tesoro della lingua italiana delle origini, ‹www.vocabolario.org›.

Tomasin, Lorenzo, 2004. *Testi padovani del Trecento. Edizione e commento linguistico*, Padova, Esedra.

Tommaseo, Niccolò / Bellini, Bernardo, 1861-74. *Dizionario della lingua italiana*, Torino, Società l'Unione tipografica editrice.

Tomasoni, Piera, 1976. «Il Lapidario Estense: edizione e glossario», *Studi di filologia italiana* 34, 131-186.

Tramater, 1829-40. *Vocabolario universale italiano compilato a cura della società Tramater & c.*, Napoli, Tramater.

Vanderford, Kenneth (ed.), 1945. Alfonso X, *Setenario*, Buenos Aires, Instituto de Filología.

Verlato, Zeno L., 2009. *Le vite dei Santi del codice Magliabechiano XXXVIII.110 della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze*, Tübingen, Niemeyer (Beihefte zur ZRPh, 348).

Volpi, Mirko, 2009. *«Per manifestar polida parladura» . La lingua del commento lanèo alla* Commedia *nel ms. Riccardiano-Braidense*, Roma, Salerno ed.

Zaccarello, Michelangelo (ed.), 2014. Franco Sacchetti, *Le trecento novelle*, Firenze, Edizioni del Galluzzo per la Fondazione Ezio Franceschini.

Zaggia, Massimo (ed.), 2009. *Heroides. Volgarizzamento fiorentino trecentesco di Filippo Ceffi*, Firenze, Sismel/Edizioni del Galluzzo.